

==== **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TALITA KUM -E.T.S."** =====

Art.1) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "TALITA KUM - Ente del Terzo Settore", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

Art. 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Velletri. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Velletri non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. =====

L'Associazione ancorchè abbia la sua sede legale in Velletri potrà effettuare attività e servizi coerenti con i suoi fini statutari laddove, in Italia o all'estero, si manifestasse una esigenza in tal senso.


L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, è apartitica, si ispira ai principi universali della Chiesa Cattolica ed ha durata illimitata. =====

Ai fini dell'iscrizione al RUNTS si dichiara che la sede attuale è nel comune di Velletri in Via Acqua Lucia 33, presso la struttura parrocchiale della Madonna del Rosario, struttura che raccoglie e gestisce i seguenti servizi bio-psico sociali e assistenziali per disabili: =====

- a) Centro socio-riabilitativo semiresidenziale "Talita Kum"

Art.3) Scopo dell'Associazione è perseguire, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per la salvaguardia e il potenziamento della salute psico-fisica e spirituale dei soggetti portatori di handicap e delle loro famiglie, attraverso tutte le pratiche, diagnostiche e riabilitative riconosciute, anche sperimentali: curative, ricreative, di socializzazione, d'integrazione sociale, sportiva, assistenziale ed educativa. =====

Per il raggiungimento di tali scopi verranno esercitate le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore: =====



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni; =====

- prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

L'Associazione si propone tra l'altro di: =====

a. Promuovere e contribuire ad attività di gestione degli spazi comuni parrocchiali, favorendo la condivisione dei momenti celebrativi in un'ottica inclusiva, per la promozione dei valori della Chiesa Cattolica, all'interno di una comunità territoriale; ==

b. promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di persone con handicap fisico e/o psichico, e/o sensoriali nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione della Repubblica Italiana; =====

c. realizzare e favorire attività ricreative, ludiche, sportive, scolastiche, riabilitative ecc., volte a garantire un adeguato sviluppo psicofisico dei portatori di handicap; =====

d. promuovere e realizzare lo scambio di informazioni tra operatori attivi nel settore sia a livello nazionale che internazionale al fine di acquisire un grado sempre maggiore di professionalità e capacità organizzative; =====

e. favorire ed attuare iniziative e contatti con associazioni che si occupano dei problemi delle persone con handicap fisico e/o psichico, e/o sensoriali per coordinare con esse attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; =====

f. provvedere all'edizione, stampa, con esclusione della stampa quotidiana, e distribuzione per conto proprio o di terzi di: giornali, riviste, stampati (periodici e non), libri, cataloghi, depliant, altri mezzi di informazione, ecc., al fine di offrire un maggior supporto promozionale e conoscitivo alle attività svolte dall'Associazione; =====

g. promuovere fra le famiglie, gli assistiti ed i volontari attività marginali per la produzione di beni e la prestazione di servizi; =====


h. intervenire per dare ai familiari dei portatori di handicap sostegno psicologico, appoggi pratici, occasioni di incontri di scambio di informazioni ed esperienze; =====

- i. promuovere e/o realizzare iniziative ed attività, anche indirettamente connesse, funzionali agli scopi per i quali l'Associazione si costituisce; =====
- l. promuovere forme ed iniziative sociali finalizzate alla tutela ed al rispetto dei diritti dei soggetti portatori di handicap e delle loro famiglie; =====
- m. Promuovere e sostenere la ricerca scientifica delle varie sindromi e correlate, anche con le Università, Scuole di specializzazione e Centri di ricerca; =====
- n. Partecipare con propri rappresentanti o promuovere ed organizzare convegni di studio, congressi e simili iniziative sia in territorio nazionale che all'estero; =
- o. Effettuare servizi di accompagnamento e visite guidate, escursioni, gite, viaggi, presso aree naturali, musei, siti archeologici e centri per la cura fisica per portatori di handicap; =====
- p. Promuovere ed organizzare attività di utilizzo del tempo libero; =====
- q. Promuovere, diffondere, organizzare e verificare tutte le pratiche di riabilitazione logopedica, psicomotoria, equestre, pet-therapy etc.;
- r. Promuovere e contribuire allo studio, alla ricerca, alla sperimentazione scientifica sulla riabilitazione anche in collaborazione con Organismi altamente qualificati quali: l'Università, Enti Nazionali ed internazionali di ricerca; =====
- s. Promuovere e contribuire all'informazione sulle pratiche di riabilitazione anche nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi; =====
- t. Promuovere e contribuire ad attività utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; =====
- u. Promuovere diffondere e verificare il recupero dei soggetti portatori di handicap, attraverso diverse fasi riabilitative e neuromotorie; =====
- v. Promuovere e contribuire alla formazione nei vari settori della riabilitazione di operatori appartenenti all'area sanitaria, educativa, dell'equitazione, etc. =

Art. 4) L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato Statuto, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni aventi scopi simili. =====

Art. 5) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti



attuativi dello stesso. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. =====

Art. 6) L'associazione si prefigge altresì di organizzare e condurre attività riabilitative in tutte le sue forme (logopedia, ippoterapia, idroterapia, psicomotricità, pet-therapy, onoterapia ecc.).

SOCI - PROCEDURA E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 7) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa e ad impegnarsi, in caso di positivo accoglimento della richiesta, al versamento della quota associativa di ingresso così come verrà stabilita con apposita determinazione del Consiglio Direttivo. =====

Art. 8) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. =====

Art. 9) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. =====

Art. 10) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. =====

Art. 11) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli altri ETS o senza scopo di lucro possono aderire all'associazione a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli ETS sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. =====

Art. 12) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Le quote sono intrasferibili.

Art. 13) I soci possono essere: =====

a- Soci ordinari: familiari di soggetti disabili o gli stessi;

b- Soci sostenitori: tutti coloro che sono interessati a sostenere l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi;

c- Soci aderenti: coloro che, medici o psicologi ed operatori socio-sanitari, aderiscono ai principi e alle finalità dell'Associazione;

d- Soci onorari o benemeriti: persone dichiarate dall'Assemblea in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione;

e- soci attivi: tutti coloro che, maggiori di 18 (diciotto) anni, prestano la loro opera attivamente per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

f- soci volontari: tutti coloro che gratuitamente prestano la loro attività in conformità a quanto previsto dall'art.3, Legge 266/91.


Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, possono partecipare gratuitamente a qualunque attività promossa dall'associazione.

I soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le quote dei soci e le eventuali entrate dovranno essere depositate presso un Istituto di Credito. Non potranno essere prelevate somme di qualsiasi entità senza motivata deliberazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art.14) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano



cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6. =====

PATRIMONIO

Art.15) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia; ==
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici. =====

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. =====

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.16) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art.17) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.11 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. =====

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento

dell'associazione:

- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. =====

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.18) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o in via di urgenza anche telefonicamente o con altri mezzi di comunicazioni.

Art.19) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.20) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.21) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in



ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art.22) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione e nomina il segretario-tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere è responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione; cura la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci e controfirma gli atti dell'Associazione. Inoltre, tiene il registro delle entrate e delle uscite; è custode del patrimonio dell'Associazione; ne esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni; esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci. Presenta il rendiconto semestrale.

PRESIDENTE

Art.23) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Inoltre egli cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art.24) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà di delegare tale funzione anche ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.25) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di

ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. =====

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore analoghi che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Nel bilancio dovrà essere adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore".

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.26) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, come previsto dall'art.5, co.4, della legge quadro sul volontariato n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 27) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. =====

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. =====

NORME DI RINVIO =====

Art. 28) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. =====

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

F.to Francesca FAGGION =====

Miranda COLATRIANI =====

Fabio LUDOVISI =====

Carlo Pennazzi Catalani Notaio =====

=====
=====